

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

12043

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 12/07/2016 Prot.: 0017043 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 159
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Sonia Brescacin, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Francesco Calzavara, Roberto Ciambetti, Luca Coletto, Franco Gidoni, Gabriele Michieletto, Alessandro Montagnoli, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà, Alberto Semenzato e Alberto Villanova relativa a: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Si comunica che con nota pervenuta il 7 luglio 2016, il Consigliere Finozzi ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(*Roberto Ciambetti*)


IL SEGRETARIO GENERALE
(*dott. Roberto Valente*)

GV/sd
pd\pdl 159 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 159

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Brescacin, Rizzotto, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Calzavara, Ciambetti, Semenzato, Villanova, Montagnoli, Sandonà, Coletto, Gidoni, Michieletto e Finozzi

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 giugno 2016.

* Con nota del 7 luglio 2016, prot. 16747 il consigliere Finozzi ha sottoscritto la proposta di legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Relazione:

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, la presente proposta di legge mira a introdurre una misura di equità sociale, in quanto parifica tutti i cittadini residenti nella nostra Regione, europei ed extracomunitari.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali sappiamo infatti che le proprietà immobiliari e mobiliari contribuiscono alla determinazione del reddito ISEE e che l'attestazione delle predette proprietà sino ad oggi è avvenuta ricorrendo ad una semplice autocertificazione.

La verifica da parte della Pubblica Amministrazione della veridicità di quanto autocertificato dal soggetto richiedente la prestazione non è tuttavia possibile relativamente ai cittadini extracomunitari per le proprietà detenute all'estero.

Con questa proposta di legge si stabilisce che tutte le richieste di contributi economici quali ad esempio quelle a sostegno della locazione, l'assegnazione di alloggi pubblici e ogni altra prestazione subordinata alla dichiarazione ISEE, siano erogate sulla base di dichiarazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato straniero.

A certificare, quindi, la non proprietà di beni immobili e mobili nello Stato di appartenenza non sarà più l'immigrato con una semplice autocertificazione, ma dovrà essere il Consolato; con questa misura i cittadini extracomunitari non potranno più avvantaggiarsi di misure di sostegno derivanti dall'ISEE attraverso false dichiarazioni, a differenza di quanto avviene per i cittadini italiani.

Sappiamo, infatti, che se un cittadino italiano dichiara il falso nel modello ISEE circa le proprietà di beni mobili e immobili, le autorità preposte possono facilmente controllare i dati dichiarati, diversamente per i cittadini extracomunitari la cui veridicità della dichiarazione è impossibile da verificare da parte delle autorità italiane. Per tale motivo si prevede la presentazione della certificazione rilasciata dal Consolato di appartenenza.

La norma in questione permette di fare chiarezza rispetto all'accesso alle prestazioni sociali al fine garantire pari diritti e doveri a ciascun cittadino in modo da evitare appropriazione certamente indebita di contribuzioni o posizioni in graduatorie più favorevoli ma ingiustificate, proprio per l'impossibilità di controllare la situazione economica dei beneficiari immigrati.

Si sottolinea, infine, che la presente proposta di legge è conforme alla normativa italiana in vigore, in particolare al DPR n. 394 del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", che, in particolare all'articolo 2, prevede il rilascio delle certificazioni in questione da parte degli Stati esteri di appartenenza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Rapporti con la pubblica amministrazione.

1. Ai fini della correttezza e della legittimità della spesa nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel caso di interventi che consistano nell'erogazione di contributi regionali e degli enti locali o altri servizi e utilità economicamente valutabili e nell'assegnazione di beni anche immobili, i richiedenti degli interventi stessi devono presentare, congiuntamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva della situazione personale familiare ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Art. 2 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

INDICE

Art. 1 - Rapporti con la pubblica amministrazione.....	3
Art. 2 - Invarianza della spesa.	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(1).

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA (TESTO A) (2)

Articolo 3 (R) Soggetti (3)

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. (R) (4)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» e «R».

(3) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 403/1998)

comma 3: (-);

comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 394/1999).

(4) Comma così modificato dall'art. 17, comma 4-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per l'efficacia di tale disposizione, vedi l'art. 17, comma 4-quater, del medesimo D.L. n. 5/2012.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394(1).

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286

Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione)

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

(2)

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico. (3)

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. (4)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e, successivamente, dall'art. 17, comma 4-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l'art. 17, comma 4-quater, del medesimo D.L. 5/2012.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286(1) (2) (3).

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. (4)

Art. 1 (Ambito di applicazione)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

In vigore dal 25 giugno 2008

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. (5)
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (6).
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

(2) Il regolamento di attuazione del presente testo unico è stato emanato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

(3) Per la disciplina in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, vedi il D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222.

(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 140 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

(5) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(6) Per il regolamento di attuazione, di cui al presente comma, vedi il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.